



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c. ALIA Servizi Ambientali S.p.A.  
ARPAT, dipartimento di Firenze

OGGETTO: d.lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, l.r. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere modifiche (quadro emissivo e rifiuti in ingresso) impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti, urbani e speciali non pericolosi, ubicato in Via del Pantano n. 379, in loc. Case Passerini, nel Comune di Sesto Fiorentino. Proponente e gestore: Società ALIA Servizi Ambientali S.p.A.  
Nota risposta.

Con nota del 19.12.2023 prot.0574287, il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla valutazione di sostanzialità ai fini VIA (L.R. 10/2010 art.58 e D.lgs 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis) della proposta di modifica all'installazione AIA in oggetto allegando la relativa relazione tecnica.

Premesso che:

l'installazione è stata oggetto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato con Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 17.05.2021, nell'ambito del quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale e rilasciata l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (attività IPPC 5.3b punto 1 e 2);

con decreto 21012 del 24-10-2022 è stata modificata l'AIA, per quanto riguarda la gestione di alcuni depositi rifiuti e il valore limiti per il parametro TVOC delle emissioni E8 e E9; tale modifica è stata valutata dal Settore scrivente (nota prot. n. 0330181 del 29.08.2022) non significativa ai fini VIA,

successivamente, con Decreto Dirigenziale n.14499 del 19.07.2022, è stato escluso da VIA con prescrizioni il progetto di revamping dell'installazione; il progetto è stato quindi autorizzato in AIA con Decreto Dirigenziale n. 9648 del 09.05.2023;

Alia Spa, con nota del 31.07.2023 (prot. 369782 e 369783), ha comunicato l'inizio lavori degli interventi previsti nella fase 1 del progetto di revamping di cui sopra.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione agli atti del Settore scrivente emerge che le modifiche proposte riguardano:

1. i limiti emissivi dell'emissione E5 nello stato di revamping completato;
2. la tipologia dei rifiuti in ingresso al trattamento durante le fasi n.1. e n.2 di revamping.

Con riferimento alla modifica 1), in AIA è stato approvato il quadro emissivo della configurazione impiantistica di revamping, che prescrive per il parametro TVOC, i seguenti limiti emissivi:

- E1 ed E2 40 mg/Nm<sup>3</sup>;



- E3 ed E4 30 mg/Nm<sup>3</sup>;
- E5 18 mg/Nm<sup>3</sup>;

e le seguenti prescrizioni :

- per E1 e E2, rivalutare il limite di 40 mg/Nm<sup>3</sup> per i TVOC dopo un anno di monitoraggio;
- per E3 e E5 il limite è quello definito dalla DGR 534/2021, a conclusione di un anno di monitoraggio (approvato con decreto n. 21012/2022);
- E4 e E3 hanno lo stesso limite in quanto originate dalle stesse tipologie di trattamento;

il proponente richiede, per l'emissione E5, di fissare per il parametro TVOC il limite emissivo massimo previsto dalle BAT di 40 mg/Nm<sup>3</sup> e di effettuare una rivalutazione del limite a seguito di un anno di monitoraggio dalla messa in esercizio, a completamento del revamping. Le motivazioni afferiscono a:

il valore limite di 18 mg/Nm<sup>3</sup> del TVOC, autorizzato allo stato attuale con la DGR di PAUR n. 534/2021 e poi adottato anche con decreto AIA n.9648/2023, nell'autorizzazione dello stato di revamping, deriva dall'analisi degli esiti di un monitoraggio annuale pregresso condotto sull'emissione E5 (prima E9) come attualmente autorizzata, ovvero detti valori derivano da un'emissione prodotta dal trattamento di arie aspirate da locali dove si svolgono soprattutto attività di movimentazione di rifiuti o trattamento di rifiuti non putrescibili.

Nella configurazione di revamping, invece, le arie esauste inviate previo trattamento all'emissione E5, saranno quelle aspirate dai locali 7 e 8a, adibiti allo stoccaggio della FOS e/o del bioessiccato (locale 7), alla movimentazione della FORSU e all'eventuale triturazione dei rifiuti verdi (locale 8a); tali arie saranno quindi prodotte da attività su rifiuti con un maggior grado di putrescibilità, per le quali il valore limite di 18 mg/Nm<sup>3</sup> assegnato all'emissione E5 potrebbe non essere perseguibile per il nuovo assetto del processo.

Il proponente inoltre, in merito all'emissione E1, comunica che:

- nella DGR 534/2021 è indicato che i valori limiti prescritti per l'emissione E1 (ex E11) per polveri e TVOC potranno essere oggetto di rivalutazione a valle di un monitoraggio annuale dalla messa in esercizio;
- nel decreto 21012/2022 di modifica dell'AIA è prescritto che per E1 il valore limite del TVOC sia rivisto e sia effettuata una proposta di riduzione entro il secondo anno di esercizio dell'emissione, ovvero luglio 2024 considerata la messa in esercizio del 28.07.2023;
- nel Decreto n. 9648/2023 (modifica AIA), nel quadro emissivo di progetto, viene prescritta per l'emissione E1 una rivalutazione dei TVOC dopo un anno di esercizio della emissione, con aggiornamento del quadro emissivo autorizzato.

Con riferimento alla modifica 2), ALIA Spa propone, durante le fasi di revamping n. 1 e 2 (durata prevista 18 mesi) di includere nel conferimento nella fossa rifiuti da avviare all'attività di trattamento n. 1 anche il rifiuto originato dal sottovaglio putrescibile (EER 19 12 12) proveniente dal Polo di Paronese per un quantitativo massimo di 20.000 Mg/a, nel rispetto dei quantitativi annui massimi già autorizzati per l'attività 1 e 2, così ripartiti:

20 03 01 *rifiuti urbani non differenziati* 120.000 Mg

19 12 12 *[altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11\* -, costituiti dal sottovaglio putrescibile – FOP – prodotto dal trattamento meccanico di rifiuti indifferenziati eseguito dal Polo di Paronese]* 20 000 Mg

19 1212 *[altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11\* -, costituiti da carta, plastica, legno provenienti da attività di gestione rifiuti urbani effettuate in altri impianti di ATO Toscana Centro]* 10 000 Mg.



Attualmente sono previsti in ingresso all'attività 1 per un complessivo annuo di 150.000 Mg le tipologie:

20 03 01 *rifiuti urbani non differenziati*

19 1212 *[altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11\* -, costituiti da carta, plastica, legno provenienti da attività di gestione rifiuti urbani effettuate in altri impianti di ATO Toscana Centro ]*.

In tale contesto della fase 1 e 2 del revamping:

- non subiscono variazioni le capacità di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto con particolare riferimento alle attività 1 e 2 ;
- i presidi ambientali, con particolare riferimento ai sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera, restano attivi e invariati rispetto allo stato attuale;
- il quantitativo di RUI (EER 20 03 01) in ingresso all'impianto (attività 1) secondo programmazione dei flussi di ATO Toscana Centro è stimato in ca. 80.000 Mg/a, da cui il trattamento meccanico di 80.000 Mg/a deriva ca. 27.200 Mg/a di sottovaglio putrescibile (FOP) da avviare all'attività di trattamento n. 2, (14 biocelle per una capacità di trattamento complessiva di 51.000 Mg/a);
- tutti gli aspetti ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera e al traffico indotto, relativi al conferimento di 150.000 t/a di rifiuti all'attività 1 e quindi alla stabilizzazione, secondo la configurazione attuale di 51.000 t/a di sottovaglio prodotto dal loro trattamento, sono già stati valutati positivamente nell'ambito del procedimento di PAUR conclusosi con la DGR 534/2021;
- il conferimento del sottovaglio di Paronese, fino ad un massimo di 20.000 t/a, comporterebbe di avviare all'attività n. 2 di biostabilizzazione, al max 47.200 t/a di FOP, inferiori alle 51.000 Mg/a autorizzate;
- il trattamento del sottovaglio di Paronese, durante le fasi di revamping n. 1 e n. 2 del Polo di Case Passerini, anticipa quanto già autorizzato per la normale gestione dell'impianto al termine del revamping;
- avviare a biostabilizzazione nell'istallazione in oggetto il sottovaglio prodotto dal Polo di Paronese, quindi all'interno di ATO Toscana Centro, va verso il raggiungimento di una maggiore sinergia tra i due siti di trattamento, oltre a rappresentare la scelta economicamente e ambientalmente più vantaggiosa, data la breve distanza tra gli impianti. Infatti, il sottovaglio prodotto dal TM di Paronese viene attualmente avviato a trattamento in impianti ubicati in ATO Toscana Costa e fuori regione, dato che all'interno del perimetro regionale non ci sono sufficienti capacità di trattamento per coprire l'intero fabbisogno.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue, per quanto attiene alla **modifica 1)**:

nel Decreto Dirigenziale n.14499 del 19.07.2022 con cui è stato escluso da VIA il progetto di revamping, il valore limite proposto per le valutazioni dei relativi impatti degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera, fra cui E5, per il TVOC, è di 40 mg/Nm<sup>3</sup>; pertanto la modifica proposta non riguarda gli atti in materia di VIA e non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA; riguarda specificamente gli atti autorizzativi.

Le comunicazioni di Alia Spa circa l'emissione E1, interessano esclusivamente aspetti autorizzativi.

Per quanto attiene alla **modica 2)**:

la tipologia di rifiuto richiesto (EER 191212) era già stata prevista nella fase transitoria 1 e 2; la richiesta introduce, relativamente al EER 191212, una precisa suddivisione quantitativa in relazione all'origine e alla



provenienza del rifiuto (20 000 Mg/ anno di FOP dall'impianto di Paronese e 10 000 Mg/anno di altri rifiuti da trattamento meccanico da altri impianti), mantenendo invariata la capacità complessiva di trattamento dei processi 1 e 2 interessati;

l'ingresso di questa tipologia nella fossa rifiuti è già stata valutata in termini ambientali nel progetto di revamping di cui al nel Decreto Dirigenziale di verifica n.14499 del 19.07.2022;

si ritiene quindi che la modifica prevista non sia sostanziale ai fini VIA, in quanto non comporta variazione alle caratteristiche o al funzionamento della installazione né un suo potenziamento. Non sono prevedibili incrementi dei fattori di impatto.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di AIA, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di VIA, indicati in premessa; si ricorda di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza con riferimento alle modifiche previste.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto che sarà adottato in esito al presente parere.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Pamela Tomberli 055 4387196; [pamela.tomberli@regione.toscana.it](mailto:pamela.tomberli@regione.toscana.it) ;  
Lorenzo Galeotti tel. 055 438438; [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

lg-pt/

**Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 -50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));



2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.